



# COMUNE DI MANERBIO

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Cod. Ente 10353

## DELIBERAZIONE n. 62 del 30/06/2014

### Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PRESA D'ATTO PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI BRESCIA PER SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA AD PERSONAM DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno, alle ore 15:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
ALGHISI SAMUELE	X	
BOSIO FABRIZIO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X	
MASINI PAOLA	X	
PRETI GIANDOMENICO	X	
TOMASONI OMAR		X
	Totale 5	Totale 1

Partecipa all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. SALVATORE TARANTINO il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. SAMUELE ALGHISI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 139 del D.Lgs. 112/1998 stabilisce che compiti e funzioni relativi ai "servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio" sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione ai gradi inferiori di scuola;
- la ripartizione delle competenze è stata recepita, in maniera letterale, dalla Regione Lombardia all'art. 4, comma 122 della L.R. 05.01.2000 n. 1 e successivamente all'art. 6 della L.R. 06.08.2007 n. 19, recante norme sul sistema educativo di istruzione e formazione regionale;
- conseguentemente al pronunciamento di diversi TAR e del Consiglio di Stato, è stata definitivamente chiarita in capo alle Province la competenza per l'assistenza agli studenti diversamente abili, frequentanti le scuole superiori;

VISTA la deliberazione n. 104 del 02/12/2013, con la quale la Giunta Comunale ha approvato l'accordo transattivo con la Provincia di Brescia, per la regolamentazione dei rapporti pendenti, sia in riferimento alle annualità pregresse all'a.s. 2012/2013, sia per quanto attiene la futura organizzazione dei servizi;

VISTO il testo del protocollo d'intesa elaborato dalla Provincia di Brescia per l'anno scolastico 2014/2015, per la definizione delle modalità operative dell'organizzazione dei servizi di assistenza ad personam e trasporto a favore degli alunni disabili, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado ed i centri di formazione professionali, per l'anno scolastico 2014/2015;

DATO ATTO che in base ai suddetti accordi:

- il Comune si occupa, come sempre, della gestione dei servizi sopra indicati e dell'erogazione degli stessi, assumendo il relativo impegno di spesa;
- la Provincia rimborsa al Comune la spesa sostenuta;

RTENUTO di aderire al citato protocollo che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la Provincia di Brescia ha chiesto l'invio della comunicazione dell'avvenuta approvazione del citato protocollo, da parte dei Comuni dell'Ambito, entro il 15/07/2014;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione;

AD unanimità di voti favorevoli, espressi in forma di legge;

DELIBERA

- 1) DI prendere atto del protocollo d'intesa proposto dalla Provincia di Brescia, per la definizione delle modalità operative dell'organizzazione dei servizi di assistenza ad personam e trasporto

a favore degli alunni disabili, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado ed i centri di formazione professionali, per l'anno scolastico 2014/2015, e di dividerlo nei contenuti nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

2) DI dare mandato al Sindaco di sottoscrivere tale accordo per conto del Comune di Manerbio;

CON successiva votazione unanime, espressa in forma di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Proposta di Delibera della Giunta Comunale

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROVINCIA DI BRESCIA PER SERVIZI DI TRASPORTO E ASSISTENZA AD PERSONAM DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015**

**PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA**

FAVOREVOLE sotto il profilo tecnico - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Data 25/06/2014



La Responsabile di Area  
Dott.ssa Marina Staurenghi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Staurenghi", written over the printed name.

---

**PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

FAVOREVOLE sotto il profilo contabile - art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 27 GIU. 2014



Il responsabile di area  
Dott. Rossano Marchiori

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Marchiori", written over the printed name.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Samuele Alghisi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE - COMUNICAZIONE AI  
CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal: 09/07/2014 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
- Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione il giorno della pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Salvatore Tarantino

---



COMUNE DI MANERBIO  
Provincia di Brescia

Allegato delibera G.C.  
n. 62 del 30/06/2014

Protocollo d'intesa con la Provincia

Il Segretario Generale  
Dott. Salvatore Tarantino



PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA I COMUNI DELL'AMBITO N. \_\_\_\_\_ E LA PROVINCIA DI BRESCIA  
PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVAMENTE AI SERVIZI  
DI **TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA**  
DESTINATI AGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI  
SECONDO GRADO E I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

TRA

**I COMUNI \_\_\_\_\_ DELL'AMBITO N. \_\_\_\_\_ della provincia di  
Brescia**

E

**LA PROVINCIA DI BRESCIA**

Piazza Paolo VI, 29 – 25100 Brescia, C.F. 80008750178 rappresentata dal Dirigente del Servizio Attività Sociali, Pubblica Istruzione e Università Ing. Raffaele Gareri nato a Albisola Superiore (SV) il 21.11.1963 autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza del decreto Presidenziale n.40 del 13.08.2013

Premesso che:

- i Comuni \_\_\_\_\_ appartenenti all'Ambito n. \_\_\_\_\_ e la Provincia di Brescia, rispettivamente con deliberazioni proprie che si ritengono parte integrante del presente atto, hanno approvato l'Accordo per risolvere i contenziosi in materia di servizi di trasporto e assistenza specialistica a favore degli studenti disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
- detto Accordo è stato sottoscritto in data \_\_\_\_\_ ;
- che, con riferimento ai reciproci rapporti per gli anni scolastici dal 2013/2014, al punto D del citato Accordo si è convenuto quanto segue:
  1. La Provincia di Brescia, a seguito anche della recente pronuncia del Consiglio di Stato n.1930/2013, riconosce di essere competente per i servizi di trasporto ed assistenza specialistica riservati agli alunni con handicap frequentanti gli Istituti Secondari di secondo grado;
  2. i Comuni \_\_\_\_\_ appartenenti all'Ambito n. \_\_\_\_\_, in considerazione della necessità di non venir meno agli obblighi di servizio in favore degli studenti disabili frequentanti gli Istituti d'Istruzione di II^ grado e vista l'esistenza di contratti d'appalto già stipulati, accolgono la richiesta della Provincia di Brescia di provvedere all'organizzazione di entrambi i servizi anche per l'a.s. 2013/2014 con le stesse modalità ed alle stesse condizioni dell'anno scolastico in corso, a condizione che la Provincia fornisca la copertura finanziaria necessaria, impegnando le relative somme sull'esercizio di competenza e versandole poi ai Comuni, dietro esibizione delle fatture emesse per ciascun servizio, in due rate, aprile e settembre 2014;
  3. Con riferimento agli anni scolastici a decorrere dal 2014/2015, Comuni e Provincia si impegnano espressamente a reincontrarsi al fine di confermare oppure modificare le

modalità di organizzazione e gestione dei servizi, anche alla luce dell'esperienza maturata nel 2013/2014;

- Che i Comuni \_\_\_\_\_ dell'Ambito n. \_\_\_\_ e la Provincia di Brescia si sono incontrati nel periodo giugno-novembre 2013 come previsto nel citato accordo transattivo al fine di concordare criteri e modalità per l'organizzazione, erogazione e rendicontazione dei servizi di trasporto e assistenza specialistica riservati agli alunni disabili della scuola secondaria di II° e dei C.F.P.,
- Che i Comuni \_\_\_\_\_ dell'Ambito n. \_\_\_\_ e la Provincia di Brescia intendono definire con apposito accordo di collaborazione le modalità e i criteri di erogazione dei servizi di trasporto e assistenza specialistica, previsti rispettivamente dall'art.28 L. 118/71 e dall'art.13 L. 104/92 a favore degli alunni disabili della scuola secondaria di II° grado e dei C.F.P. per l'anno scolastico 2014/2015.

### **Tutto ciò premesso e considerato**

Tra i Comuni \_\_\_\_\_ dell'Ambito n. \_\_\_\_ di Brescia e la Provincia di Brescia

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

#### **OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Costituiscono oggetto del presente atto:

- a) l'organizzazione, l'erogazione e la rendicontazione del servizio di trasporto casa/scuola previsto all'art. 28 della Legge 118/71 in favore degli studenti disabili della scuola secondaria di II° grado e dei C.F.P.;
- b) l'organizzazione, l'erogazione e la rendicontazione del servizio di assistenza specialistica previsto all'art. 13 L. 104/92 in favore degli studenti disabili della scuola secondaria di II° grado e dei C.F.P.;

#### **Articolo 2**

#### **DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

1. Le prestazioni di cui all'art. 1 sono riservate agli studenti disabili residenti nei Comuni dell'Ambito n. \_\_\_\_ della provincia di Brescia, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado oppure frequentanti i percorsi di istruzione e formazione professionali, entro il 18° anno di età e comunque entro la conclusione naturale del percorso scolastico intrapreso, secondo quanto specificato ai commi seguenti;
2. Di servizio di trasporto scolastico le prestazioni sono riservate agli alunni disabili per i quali la famiglia ne abbia fatta formale richiesta ai sensi del successivo art.5;
3. Nel caso del servizio assistenza specialistica le prestazioni sono riservate agli alunni disabili per i quali il servizio sia esplicitamente richiesto nella Diagnosi Funzionale redatta da neuropsichiatra, psicologo, specialista pubblico di riferimento;
4. In ogni caso le prestazioni di cui ai commi precedenti non sono erogate agli alunni con DSA né agli alunni affetti da disabilità sensoriali per i quali ultimi la Provincia provvede secondo diverse modalità.



### **Articolo 3**

#### **OBBLIGHI A CARICO DEI COMUNI**

Il Comuni \_\_\_\_\_ dell' Ambito n. \_\_\_\_ della provincia di Brescia si impegnano a:

- organizzare ed erogare i servizi di cui all'art. 1, per conto della Provincia di Brescia, sulla base di quanto al presente Atto e delle modalità annualmente concordate e pubblicate sul sito Istituzionale degli Enti interessati secondo il calendario scolastico regionale nei giorni effettivi di frequenza della scuola;
- curare i rapporti con il Servizio Sociale al fine di favorire, durante la frequenza degli anni terminali del percorso di studio, l'integrazione dei disabili nei servizi territoriali post scolastici specificatamente dedicati;
- informare la Provincia di Brescia circa l'andamento dei servizi;
- rendicontare alla Provincia di Brescia la spesa sostenuta per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi, ai fini del rimborso della stessa.

### **Articolo 4**

#### **OBBLIGHI A CARICO DELLA PROVINCIA**

La Provincia di Brescia si impegna a:

- sulla base dei criteri e delle modalità di erogazione dei servizi contenuti nel presente atto, fornire la copertura finanziaria necessaria, impegnando le relative somme sull'esercizio di competenza e versandole ai Comuni \_\_\_\_\_ dell' Ambito n. \_\_\_\_\_ in due rate previa trasmissione da parte dei Comuni della documentazione contabile.
  - Entro il mese di aprile 2015 per il periodo settembre-dicembre 2014
  - Entro il mese di settembre 2015 per il periodo gennaio-giugno 2015
- corrispondere ai Comuni un contributo, per l'anno scolastico 2014/2015 quale rimborso dei costi amministrativi sostenuti dai Comuni per poter garantire le prestazioni di cui al presente accordo (spese di personale dedicato alla gestione quotidiana del servizio, spese generali, ecc.), nella misura pari al 5% delle spese sostenute per i servizi agli alunni disabili per l'anno scolastico 2014/2015. L'importo sarà corrisposto con la scadenza della seconda rata, previa acquisizione della rendicontazione giustificativa da parte della Provincia.
- individuare un referente con il quale i Comuni possano confrontarsi in tempo reale relativamente a situazioni particolari che dovessero intervenire.

### **Articolo 5**

#### **SERVIZIO DI TRASPORTO: Modalità Operative**

A) I Comuni \_\_\_\_\_ dell' Ambito n. \_\_\_\_\_ della provincia di Brescia

- 1) entro il mese di Maggio, raccolgono le richieste di iscrizione al servizio;
- 2) entro il mese di Giugno/Luglio, verificano i requisiti di accesso al servizio (residenza, stato di disabilità, iscrizione/frequenza di una scuola superiore o CFP) ed informano la Provincia di Brescia rispetto alle nuove iscrizioni ed ai rinnovi di iscrizione;
- 3) entro il mese di agosto, comunicano alle famiglie l'ammissione al servizio e le modalità di erogazione e di fruizione dello stesso;
- 4) a far corso dal primo giorno di lezione erogano il servizio di trasporto casa/scuola;

- 5) entro il mese di ottobre, comunicano alla Provincia di Brescia i servizi di trasporto attivati, unitamente al preventivo della spesa prevista ed alla documentazione comprovante il costo del servizio, indicando i nominativi degli alunni per cui la famiglia ha richiesto di provvedere autonomamente al servizio di trasporto, in tutto o in parte;
- 6) in marzo e settembre inoltrano alla Provincia la rendicontazione delle spese sostenute per il servizio erogato rispettivamente nel periodo settembre/dicembre e gennaio/giugno allegando elenco nominativi/corse effettivamente effettuate, copia delle fatture emesse dall'affidatario del servizio di trasporto, autocertificazioni presentate dalle famiglie che provvedono autonomamente al trasporto e altra documentazione ritenuta utile alla rendicontazione stessa;
- 7) erogano i rimborsi ed i contributi su base chilometrica alle famiglie disponibili a provvedere autonomamente in tutto o in parte al servizio di trasporto nonché alle famiglie degli alunni frequentanti Istituti siti in Comuni diversi da quello di residenza, secondo quanto disposto dalla Provincia di Brescia al successivo punto B);
- 8) periodicamente richiedono alle scuole certificazione relativa alle assenze degli utenti ai fini del monitoraggio del servizio;
- 9) garantiscono il servizio su tratte urbane ed extraurbane mediante auto o mezzi collettivi in uso esclusivo, se necessario attrezzati;
- 10) esaminano ed accolgono le richieste di ammissione al servizio di trasporto pervenute oltre il mese di Maggio entro 30 gg. dal ricevimento, e provvedono o meno all'erogazione del servizio precisando che il servizio potrebbe essere parziale, in considerazione delle possibilità organizzative dei vettori e delle disponibilità di mezzi idonei.

#### **B) La Provincia di Brescia**

1. determina il contributo economico da riconoscere alle famiglie disponibili a provvedere autonomamente in tutto o in parte al servizio di trasporto nonché alle famiglie degli alunni frequentanti Istituti siti in Comuni diversi da quello di residenza, disponendo che lo stesso sia calcolato secondo lo scaglione più basso delle tabelle ACI dei costi chilometrici pertinenti al caso concreto, e comunque non superiore al costo pro-capite del servizio appaltato su base urbana;
2. procede in ogni momento alle verifiche che riterrà necessarie, chiedendo eventuale ulteriore documentazione e/o riscontro incrociato all'affidatario del servizio, alla famiglia dell'utente ed alla scuola frequentata;
3. provvede, entro i termini di cui all'art.4, al versamento delle somme richieste dai Comuni sulla base della rendicontazione presentata.

#### **Articolo 6**

#### **SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA: Modalità Operative**

#### **A) Il Comuni \_\_\_\_\_ dell'Ambito n. \_\_\_\_\_ della provincia di Brescia**

1. entro il mese di Maggio accolgono le richieste di attivazione del servizio trasmesse dalle scuole;
2. verificano i requisiti di accesso al servizio (residenza, diagnosi funzionale aggiornata con esplicita richiesta di assistenza specialistica, iscrizione scolastica);
3. quantificano il servizio su base settimanale e annua secondo quanto disposto dalla Provincia ai sensi del punto B) del presente articolo e ai sensi del successivo art.7;

4. provvedono all'organizzazione del servizio;
5. attivano il servizio a far corso dal primo giorno di lezione;
6. entro l'inizio delle lezioni, comunicano ai Dirigenti Scolastici competenti l'assegnazione oraria settimanale e annua, secondo quanto previsto dall'art.7, e il nominativo dell'operatore incaricato;
7. in caso di assenza dell'alunno riconoscono all'addetto all'assistenza specialistica, che non sia stato preventivamente avvisato, n. 2 ore di servizio;
8. in caso di assenza dell'addetto all'assistenza specialistica provvedono alla sostituzione dal primo giorno;
9. entro il mese di ottobre comunicano alla Provincia di Brescia il dettaglio di quanto effettivamente attivato e il preventivo di spesa;
10. definiscono le modalità e i tempi relativi alla gestione quotidiana del servizio e le mansioni dell'operatore addetto all'assistenza specialistica nel rispetto del presente atto;
11. curano i rapporti con le Dirigenze Scolastiche;
12. partecipano alla redazione del P.E.I.;
13. per gli alunni già in carico al servizio, garantiscono per l'anno scolastico 2014/2015, salvo intervenute novità normative in materia, o diversi bisogni evidenziati durante gli incontri di verifica del PEI dell'alunno disabile, il servizio di assistenza specialistica secondo le quantità con cui è stato attivato nell'anno scolastico 2013/2014;
14. In marzo e settembre inoltrano alla Provincia la rendicontazione delle spese sostenute per il servizio erogato rispettivamente nel periodo settembre/dicembre e gennaio/giugno allegando elenco nominativi/ore effettivamente erogate, copia delle fatture dell'affidatario del servizio di assistenza specialistica e altra documentazione ritenuta utile alla rendicontazione stessa.

#### **B) La Provincia di Brescia**

1. Stabilisce lo standard quantitativo di ore settimanali da garantire ad ogni alunno, individuato per l'a.s. 2014/2015 tra un minimo di n. 06 ore ed un massimo di ore 15 , oltre ad un monte annuo forfettario di ulteriori n. 25 ore da utilizzarsi ai sensi del successivo art.7.
2. Prende atto senza riserva alcuna che per l'anno scolastico 2014/2015 il servizio sia erogato dai Comuni \_\_\_\_\_ dell'Ambito n. \_\_\_\_\_ della provincia di Brescia, nell'ambito dei contratti di appalto in essere, il cui contenuto e le cui condizioni dichiara di conoscere ed accettare;
3. procede in ogni momento alle verifiche che riterrà necessarie, chiedendo eventuale ulteriore documentazione e/o riscontro incrociato all'affidatario del servizio, alla famiglia dell'utente ed alla scuola frequentata;
4. provvede, entro i termini di cui all'art.4, al versamento delle somme richieste dai Comuni sulla base delle rendicontazioni presentate.

#### **Articolo 7**

#### **QUANTIFICAZIONE ORARIA SETTIMANALE E ANNUA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA**

##### 1) Scuole Statali

La quantificazione settimanale del servizio di assistenza specialistica viene definita nell'ambito dell'incontro previsto al punto d2 dell'Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2011/2016) sottoscritto in data 8

Marzo 2012, da effettuarsi “prima del termine dell’anno scolastico, tra famiglia, équipe dell’ASL o dell’Azienda Ospedaliera, operatori della scuola e operatori sociali dei Comuni, per la programmazione degli interventi a favore dell’alunno con disabilità e l’assegnazione in tempo utile delle risorse educative e di assistenza”.

Nell’assegnazione delle ore di assistenza specialistica viene definita come di seguito indicato entro un minimo di n.06 e un massimo di n.15 ore settimanali.

Preso atto della Diagnosi Funzionale codificata nella parte in cui è indicato sinteticamente il livello di compromissione delle diverse aree, si aggiungono alle n. 06 di partenza, n.02 ore per ogni area in cui la compromissione è indicata di livello “grave” e n.01 ora per ogni area in cui la compromissione è definita di livello “medio”.

Nell’assegnazione delle ore di assistenza specialistica si dovrà avere attenzione che non vi siano sovrapposizioni con la presenza dell’insegnante di sostegno salvo casi particolari che dovranno essere documentati.

Per situazioni di particolare gravità potranno essere previste deroghe ai criteri sopra indicati, autorizzate dalla Provincia, previa richiesta formale documentata da parte delle scuole interessate.

Oltre al monte ore settimanale viene riconosciuto un monte ore annuo forfettario affidato alla gestione del Dirigente Scolastico quantificato in n.25 ore per ogni alunno destinatario di assistenza specialistica e finalizzato a consentire lo svolgimento delle seguenti attività: esami di fine anno, uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage, corsi di recupero, incontri con genitori – specialisti di riferimento – servizi sociali – glh, partecipazione dell’addetto all’assistenza specialistica alla stesura del Pei e agli incontri previsti per l’organizzazione dell’attività scolastica.

Per gli alunni già destinatari del servizio negli anni scolastici precedenti, che dovessero ripetere una classe nell’a.s. 2014/2015 in presenza di un piano di studi differenziato, la quantificazione settimanale del servizio sarà rideterminata secondo le modalità di cui al presente accordo.

Le ore di servizio non erogate a causa dell’assenza dell’alunno, fatte salve quelle riconosciute all’addetto per ogni giorno di assenza, non possono essere in alcun modo “recuperate” come ore di assistenza per l’alunno stesso in altri periodi dell’anno.

## 2) Scuole paritarie

Preso atto che la legge 104/92 prevede all’art. 13 che l’integrazione della persona handicappata debba avvenire nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e che la legge 10 marzo 2000 n.62 riconosce la natura costitutiva del sistema integrato, nella pluralità di soggetti istituzionali, quali le scuole comunali, statali e paritarie.

Al fine di garantire la facoltà delle famiglie di operare scelte diversificate per l’istruzione e l’educazione dei propri figli e nel rispetto dell’autonomia culturale, gestionale e organizzativa delle scuole paritarie, l’assistenza specialistica degli alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e i Cfp paritari viene garantita mediante la stipula di apposito accordo tra Provincia, Comune e la singola scuola in cui l’alunno disabile è iscritto.

Tale accordo prevederà l’erogazione da parte della Provincia di Brescia, di un contributo alla Scuola, finalizzato all’organizzazione in proprio del servizio e di norma non superiore a euro 4.000 annui complessivi per studente.

## 3) Casi particolari

Per gli alunni che per motivi di affido e/o per provvedimenti del T.M. e/o Servizio Sociale frequentano scuole secondarie di secondo grado e/o Cfp siti in altre Province o Regioni, il servizio di assistenza specialistica verrà assicurato mediante la stipula di

apposito accordo tra Provincia, Comune, singola Scuola in cui l'alunno disabile è iscritto, e/o struttura ospitante.

Tale accordo prevederà l'erogazione di un contributo alla Scuola e/o alla struttura ospitante, finalizzato all'organizzazione in proprio del servizio e di norma non superiore a euro 4.000 annui complessivi per studente.

4) Tempi della richiesta di attivazione del servizio

Le richieste di attivazione del servizio pervenute ai Comuni oltre il 30 Giugno 2014 saranno prese in considerazione entro 30 gg. lavorativi dal ricevimento e daranno luogo a un'attribuzione da parte della Provincia di Brescia non superiore a 8 ore settimanali. La quantificazione definitiva settimanale dei servizi richiesti dopo il 30 Giugno 2014 verrà effettuata nell'anno scolastico successivo.

Tuttavia, nel caso un servizio di assistenza specialistica venga richiesto oltre il 30 Giugno 2014, il monte ore forfettario annuo riconosciuto è di 12 ore complessive.

5) Discrezionalità

Il Dirigente Scolastico, in casi urgenti ed eccezionali che richiedano un intervento immediato, può chiedere al Comune la possibilità di utilizzare l'operatore per l'assistenza specialistica assegnato ad un alunno per le necessità di un altro alunno residente e destinatario del medesimo servizio. Detto impiego deve avere carattere di urgenza, occasionalità ed eccezionalità e non può in alcun modo produrre lavoro straordinario né configurarsi come sostitutivo dell'insegnante di sostegno e/o dell'addetto all'assistenza di base.

Si precisa che tale norma non può assolutamente essere utilizzata in caso di assenza di un alunno disabile, caso in cui l'assistente non sarà comunque presente e quindi mai potrà essere utilizzata per altri casi.

## **Articolo 8**

### **TRASFERIMENTI DI RESIDENZA**

- 1) Qualora un alunno beneficiario del servizio di trasporto trasferisse la propria residenza in altro comune della Provincia di Brescia o in altro Comune di provincia diversa da quella di Brescia, il Comune di residenza sospenderà il servizio a proprio carico a far corso dal trasferimento. La Provincia curerà ogni iniziativa idonea a sollecitare tempestivamente l'intervento della nuova amministrazione competente dandone comunicazione al Comune di residenza;
- 2) Qualora un alunno beneficiario di contributo per la realizzazione in autonomia del servizio di trasporto trasferisse la propria residenza in altro comune della provincia di Brescia, il contributo a carico della Provincia di Brescia verrà erogato dal nuovo Comune fino al termine dell'anno scolastico e la famiglia continuerà ad occuparsi autonomamente del trasporto;
- 3) Qualora un alunno beneficiario di contributo per la realizzazione in autonomia del servizio di trasporto trasferisse la propria residenza in un altro comune di provincia diversa da quella di Brescia, il contributo verrà ridotto in base alla data di trasferimento;
- 4) Qualora un alunno beneficiario del servizio di assistenza specialistica, pur continuando a frequentare la medesima scuola, trasferisse la propria residenza anagrafica in un altro comune della provincia di Brescia, il servizio sarà comunque erogato dal nuovo Comune di residenza per conto della Provincia fino al termine dell'anno scolastico in corso;
- 5) Qualora un alunno beneficiario del servizio di assistenza specialistica trasferisse la residenza anagrafica in altro Comune di altra provincia, il servizio sarà erogato dal

nuovo Comune di residenza per conto della Provincia fino alla presa in carico da parte della nuova amministrazione competente. La Provincia curerà ogni iniziativa idonea a sollecitare tempestivamente l'intervento della nuova amministrazione competente dandone comunicazione al Comune di residenza.

- 6) Qualora un alunno beneficiario del servizio di assistenza specialistica trasferisse la propria residenza anagrafica nel Comune di residenza provenendo da altra provincia, il servizio di assistenza specialistica verrà attivato entro 8 gg. dal ricevimento della documentazione necessaria e secondo le modalità e quantità previste nel presente atto.

#### **Articolo 9 DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Il presente atto ha durata coincidente con l'anno scolastico 2014/15 ed ha carattere sperimentale.

La Provincia di Brescia, se interessata al rinnovo per il successivo anno scolastico, è tenuta a comunicarlo ai Comuni \_\_\_\_\_ dell'Ambito n. \_\_\_\_\_ della provincia di Brescia entro il mese di Gennaio 2015

#### **Articolo 10 NORME FINALI**

La Provincia si obbliga a tenere indenni e manlevati i Comuni da ogni e qualsiasi conseguenza derivante da eventuali contenziosi intentati dagli utenti dei servizi oggetto del presente accordo inerenti la quantificazione del contributo economico da riconoscere alle famiglie disponibili a provvedere autonomamente in tutto o in parte al servizio di trasporto e alle famiglie degli alunni frequentanti Istituti siti in Comuni diversi da quello di Brescia in ottemperanza alle indicazioni della Provincia di cui all'art.5 lett.B).1 oppure inerente alla quantificazione delle ore di assistenza specialistica settimanali ed annuali messe a disposizione dai Comuni in ottemperanza alle indicazioni della Provincia di cui agli artt.6 lett.B).1 e 7.

Letto, confermato e sottoscritto.